

Publicato il 14/04/2021

N. 00653/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01544/2014 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2014, proposto da

Ecolevante S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia n. 161, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Puglia e l'Agenda Regionale Protezione Ambiente - ARPA – Puglia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 24 del 05.09.2014, trasmessa via pec in pari data e notificata il successivo 24.09.2014, nei limiti di interesse, nella parte in cui è stabilito che: *“4. Il Piano di monitoraggio e controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli Enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA tenendo conto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m³ al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale”*;

- del parere dell'ARPA Puglia prot. n. 34640 del 19.06.2014, nei limiti dell'interesse;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nell'udienza del giorno 10 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, e uditi per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Ecolevante S.p.A., già titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, con determinazione dirigenziale n. 462/2008 in relazione alla discarica denominata III Lotto ubicata nel Comune di Grottaglie (TA), con istanza del 04.03.2010, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia, alla ASL di Taranto ed al Comune di Grottaglie, la sua modifica consistente nella realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato per conseguire l'abbassamento del battente idraulico del percolato stesso prodotto dalla medesima discarica, così come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003.

1.1. Vi è stato un primo diniego di aggiornamento dell'A.I.A. espresso dalla Regione Puglia con la determinazione n. 38/2012, impugnata dinanzi al T.a.r. Puglia, che, con sentenza n. 1238 del 2013, ha accolto il ricorso.

1.2. Quindi la ricorrente ha proposto giudizio per l'ottemperanza, accolto con sentenza n. 871 del 2014, con la quale è stato dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione regionale di darvi esecuzione.

2. In data 19.06.2014 Arpa Puglia ha emesso un parere non ostativo ma condizionato, recepito nella determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 24 del 5.9.2014.

2.1. Con tale ultimo provvedimento è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 426 del 2008, con autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di trattamento del percolato autoprodotta nel cosiddetto III lotto di discarica, ma con la puntualizzazione: *“4. Il Piano di monitoraggio e controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli Enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA tenendo conto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m³ al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale”*.

3. La determinazione dirigenziale regionale n. 24 del 2014 ed il presupposto parere dell'ARPA su citato sono stati impugnati *in parte qua*, laddove impongono le richiamate prescrizioni, col ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura:

I) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *septies* della l. n. 241/1990 e s.m.i.: nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri. Incompetenza e sviamento.

La prescrizione impugnata che impone il limite delle emissioni diffuse odorigene dell'impianto della Società ricorrente, obbligando di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m³ al confine dell'impianto, sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione di potere.

La normativa italiana non ha a tutt'oggi dettato alcuna norma che fissa dei limiti per le emissioni diffuse odorigene prodotte (anche per le discariche) né tanto meno delle metodiche e sistemi di rilevazione delle stesse.

Infatti il d.lgs. n. 152/2006, all'art. 268, comma 1, lett. d), definisce emissioni diffuse tutte quelle emissioni di effluenti gassosi non convogliate attraverso uno o più appositi punti, mentre in nessuna parte fisserebbe un limite per tale tipologia di emissioni odorigene, diversamente da quelle convogliate.

La materia ambientale è di competenza esclusiva dello Stato che, sino ad ora, non avrebbe dettato alcun limite e/o metodologia di analisi e valutazione delle emissioni diffuse, comprese quelle odorigene.

La Regione Puglia, nella materia ambientale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) della Cost, non potrebbe sostituirsi al legislatore statale e dettare disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, in assenza di una normativa statale sul punto.

II) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 269 del d.l.vo n. 152/2006). Violazione e falsa applicazione del D.M. 29.01.2007.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs n. 59/2005, in relazione a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo 2.6, del d.lgs n. 36/2003. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7 del 22.01.1999. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i.: difetto di motivazione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti di fatto. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

L'art. 269 del d.lgs n. 152/2006 distingue le emissioni convogliate, per le quali è possibile imporre dei limiti, da quelle diffuse, per le quali, invece, non è possibile imporre dei limiti, ma solo "*prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento*".

Il controllo della qualità dell'aria riguardante le emissioni diffuse è un tipo di monitoraggio differente dalla valutazione delle emissioni convogliate e sicuramente non può essere considerato alternativo.

Le emissioni odorigene, per loro natura, sarebbero emissioni "diffuse", non convogliabili, per le quali, quindi, l'imposizione di limiti sarebbe, non solo contraria a legge, ma anche illogica in quanto la misurazione sarebbe concretamente di difficile ed incerta applicazione.

Non vi sarebbe alcuna norma che attribuisca all'Autorità amministrativa il potere di porre valori limite per le emissioni diffuse, per cui la prescrizione impugnata sarebbe priva di qualsiasi fondamento normativo.

La l.r. Puglia n. 7 del 22.01.1999, per impianti a distanza superiore a 2 km dal perimetro urbano, prevede esclusivamente limiti sulle emissioni convogliate.

Allo stesso modo anche il d.M. 29.01.2007 (che individua le Migliori Tecniche Disponibili) individua delle soglie odorimetriche soltanto per le emissioni convogliate: esso, per impianti chiusi dotati di sistemi di trattamento dell'aria esausta che producono emissioni convogliate caratterizzate da un notevole potenziale odorigeno per la natura di matrici trattate, definisce le soglie odorimetriche pari a 300 oue/m³ (peraltro, ben tre volte superiore a quella imposta dalla Regione Puglia), da misurarsi in corrispondenza della sorgente di emissione, e non per le emissioni diffuse.

Si deduce altresì il difetto di istruttoria, rilevandosi che la Regione non avrebbe considerato tutte le misure già adottate dalla ricorrente per ridurre le emissioni odorigene, espressamente elencate in ricorso.

III) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2003 e del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 29 bis e ss. e 268 del d.lgs n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 31/1999/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 41 Cost..

Il legislatore comunitario ha imposto, quale cautela per ridurre le emissioni odorigene presenti negli impianti di discarica, l'installazione di sistemi di captazione di biogas. Si richiama, in particolare, il punto 4 dell'allegato I della direttiva 31/1999/CE.

Anche il legislatore italiano al punto 2.5 dell'allegato 1 del d.lgs. 36/2003 ha provveduto, con sufficiente grado di dettaglio, a disciplinare il fenomeno dei gas della discarica.

L'impianto di discarica della Società ricorrente sarebbe dotato di un sistema di captazione ed estrazione del biogas completo di aspiratori e di una torcia ad alta temperatura, in grado di garantire con alti margini di sicurezza l'intercettazione e la combustione di tutto il biogas prodotto dall'intera discarica.

Essa ha altresì proposto sin dal 4.3.2010 e ottenuto dalla Regione Puglia con la d.d. n. 24 del 5.9.2014 l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato per ridurre il battente idraulico dello stesso presente in discarica.

Ha elaborato un piano di sorveglianza e controllo della discarica, il quale, relativamente alle emissioni gassose e alla qualità dell'aria prevede un monitoraggio delle emissioni gassose, diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare

anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa, mediante pozzi perimetrali di monitoraggio dell'aeriforme eventualmente disperso.

Presso l'impianto della Ecolevante sarebbero, in particolare, effettuati i controlli delle emissioni diffuse (anche odorigene) in atmosfera, attraverso metodi che prevedono l'analisi chimica dell'aria ambiente per valutare la concentrazione delle principali molecole odorigene; segnatamente sarebbero svolti un campionamento a giorni alterni su due postazioni e un campionamento mensile su sei postazioni di rilevamento ed altresì un monitoraggio in continuo specifico H₂S, con campionatori passivi/radielli posti in prossimità della discarica, sostituiti con frequenza mensile.

I risultati dell'attività di controllo effettuate da Ecolevante in corrispondenza di punti localizzati all'interno ed in prossimità del perimetro del complesso IPPC avrebbero sempre mostrato concentrazioni estremamente ridotte degli inquinanti monitorati e spesso al di sotto della soglia di rilevanza analitica.

La prescrizione censurata, in violazione della direttiva n. 31/199/CE e del d.lgs n. 36/2003, sarebbe illogica e sproporzionata e finirebbe per avere quale unica finalità quella di ostacolare l'esercizio dell'attività di impresa, in violazione dell'art. 41 Cost..

IV) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2003 e del d.lgs. n. 152/2006. Violazione delle norma UNI EN 13725/2004. Violazione delle regole di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed agli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto sotto ulteriore profilo. Illogicità manifesta e contraddittorietà.

La prescrizione impugnata si fonda sul presupposto, che sarebbe apodittico ed indimostrato, dell'aumento delle emissioni odorigene a causa della realizzazione dell'impianto di trattamento di percolato, il che sarebbe smentito dall'atto regionale prot. n. 697 del 28.01.2011.

L'impianto di trattamento del percolato è, infatti, considerato dal d.M. 29.1.2007 come una delle Migliori Tecniche Disponibili sul mercato per ridurre le emissioni.

La Regione Puglia, con nota prot. n. 0002049 del 16.5.2014, ha inoltrato alla società Ecolevante la richiesta di chiarimenti in ordine alla realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, che era stata avanzata dall'ARPA Puglia, riscontrata dalla ricorrente con nota del 28.5.2014, con cui essa ha evidenziato che la reimmissione del concentrato nel corpo rifiuti non determinerebbe apporti significativi sull'attuale impatto odorigeno della discarica, già assoggettata a stringenti attività di controllo imposte dalle Autorità competenti ed attualmente effettuate nell'ambito della gestione operativa del complesso IPPC.

Nel caso di specie non vi sarebbe alcun dato e/o istruttoria che giustifichi l'imposizione alla ditta ricorrente della prescrizione impugnata del rispetto del limite odorigeno sulle emissioni diffuse di 100 oue/m³ al perimetro dell'intero impianto.

L'eventuale definizione di una soglia odorimetrica al confine di un complesso IPPC, come la discarica della Ecolevante, potrebbe essere effettuata, infatti, solo a valle di un periodo prolungato di misurazione del fondo ambientale, al fine di consentire la definizione di valori compatibili con la natura dell'attività industriale effettuata.

La portata odorigena di una discarica sarebbe peraltro sottoposta a molteplici fattori di variabilità, quali temperatura, umidità, direzione ed intensità del vento, stabilità atmosferica, tipologia del rifiuto smaltito, posizione del fronte di coltivazione rispetto ai confini, durata dell'esercizio della discarica etc, che, indipendentemente dalle buone pratiche di gestione adottate, possono provocare variazioni significative nelle misure effettuate in uno stesso punto di controllo.

Illegittima sarebbe la prescrizione impugnata anche nella parte in cui richiama il sistema di misura UNI EN 13725/2004 "olfattometria dinamica", trattandosi di un metodo che consente la definizione di una soglia di odore associata ad una sorgente emissiva per le emissioni convogliate.

La letteratura scientifica dimostrerebbe che il metodo UNI EN 13725/2004, con riferimento alle emissioni diffuse in ambienti estesi, presenta una serie di limiti e criticità, in particolare: a) non sarebbe adeguato per la valutazione dell'aria ambiente al confine dell'impianto (emissioni diffuse), poiché le concentrazioni misurate sono comprensive anche dell'odore di fondo; b) non consentirebbe (come invece richiesto nella prescrizione impugnata) di scorporare dalla misurazione il valore di fondo ambientale (realizzabile con altri metodi) dai flussi odorigeni associati alla sorgente indagata; c) sarebbe caratterizzato da una marcata incertezza e da una bassa ripetibilità della misura (misurazione effettuata più volte nello stesso punto restituisce valori diversi).

V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del trattato della Comunità Europea. Violazione delle regole di buona amministrazione, degli artt. 41 e 97 Cost. e dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i..

Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità dell'agire amministrativo. Si deduce violazione del principio di proporzionalità, il quale impone all'Amministrazione di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nell'azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi.

4. Le intimare Regione Puglia ed ARPA Puglia non si sono costituite in giudizio.

5. La ricorrente ha depositato in data 16.09.2020 copiosa documentazione e il 25.09.2020 la memoria ex art. 73 c.p.a..

6. Introitato il ricorso per la decisione nell'udienza pubblica del 28.10.2020, con ordinanza collegiale n. 1372 del 6.11.2020, sono stati chiesti alla Regione Puglia ed all'ARPA Puglia puntuali chiarimenti necessari per la sua definizione.

6.1. In data 3.12.2020 ARPA Puglia ha dato esecuzione agli incumbenti disposti con la citata ordinanza istruttoria n. 1372/2020.

7. La Società ricorrente ha successivamente prodotto una relazione tecnica ed una memoria difensiva.

8. Infine, all'esito della discussione svoltasi da remoto in videoconferenza, nell'udienza del 10.03.2021 svoltasi in modalità da remoto in videoconferenza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. Le prescrizioni contenute nel provvedimento adottato dalla Regione Puglia il 5.9.2014, in pedissequo recepimento del parere di ARPA Puglia del 16.06.2014, censurate in questa sede, sono illegittime per le ragioni di seguito illustrate.

9.1. Si rammenta il contenuto delle stesse: "4. Il Piano di monitoraggio e controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli Enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA tenendo conto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m³ al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale".

9.2. I profili che emergono e rilevano al riguardo, oggetto di precipua contestazione da parte di Ecolevante, sono essenzialmente due: i) la natura delle emissioni oggetto di misurazione e la tecnica di quantificazione; ii) il limite fissato e il titolo posto a suo fondamento.

10. Il monitoraggio disposto è al confine dell'impianto in almeno quattro punti, quindi, come ha precisato la stessa ARPA Puglia in risposta ad uno dei quesiti posti dal Tribunale con l'ordinanza istruttoria n. 1372/2020, "in aria ambiente e non direttamente alla sorgente emissiva".

Il confine di impianto non può, pertanto, essere assimilabile ad una sorgente odorigena.

10.1. Da questa precisazione discendono effetti importanti.

11. In primo luogo non può correttamente adoperarsi la prescritta olfattometria dinamica, che consente la determinazione della concentrazione di odore in unità odorimetriche (ouE/m³), così come disciplinata dalla Norma Europea EN 13725:2003 (recepita in Italia come UNI EN 13725:2004), atteso che essa è una tecnica di misura che si applica unicamente alle sorgenti emissive e non all'aria ambiente.

In proposito si conviene con il rilievo di parte ricorrente, verificato nella letteratura sul punto, secondo cui detta tecnica è in questi casi inadeguata in quanto le concentrazioni misurate sono comprensive anche dell'odore di fondo, per cui non è possibile scorporare dalla misurazione il valore di fondo ambientale (realizzabile con altri metodi) dai flussi odorigeni associati alla sorgente indagata ed inoltre essa è caratterizzata da una marcata incertezza e da una bassa ripetibilità della misura (misurazione effettuata più volte nello stesso punto restituisce valori diversi).

12. Deve inoltre considerarsi che, peraltro solo in un momento successivo (sul punto si ritornerà nel prosieguo della presente disamina), il d.lgs n. 152/2006 ha stabilito che "la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti", indicando quali misure, tra le altre: "a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;... d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento."

12.1. Come risulta evidente, il riferimento è ai valori limite di emissioni ed alle fonti di emissioni odorigene, concernendo la norma espressamente i limiti di concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni; ciò è ben diverso dalla misurazione in aria ambiente, come invece prescritto nel provvedimento qui gravato.

13. In ogni caso la norma citata, recata dall'art. 272 bis del d.lgs n. 152/2006, è stata introdotta nel menzionato decreto solo con l'art. 1, comma 1, lett. f), n. 8), del d.lgs. 15.11.2017, n. 183, a decorrere dal 19.12.2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 183/2017, per cui non sarebbe applicabile alla specie.

14. Per quanto concerne, in particolare, la Regione Puglia, la l.r. 16.04.2015, n. 23, modificando la l.r. n. 7/1999, come modificata e integrata dalla l.r. n. 17/2007, ha introdotto i seguenti limiti: 2000 ouE/m³, nel caso di emissione convogliata, e di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa.

14.1. Le considerazioni che ne derivano attengono a tre profili: a) il limite è differenziato a seconda che si tratti di emissione convogliata o diffusa, mentre nella specie la misurazione prescritta era nell'aria ambiente, non riconducibile a nessuna delle due ipotesi, come ha dichiarato la stessa ARPA nei chiarimenti forniti nel dare esecuzione all'ordinanza istruttoria della sezione; b) in ogni caso esso è stato introdotto successivamente, mentre al momento dell'emissione del parere tecnico, a monte, e dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, a valle, mancava qualsiasi titolo *ex lege*; c) il valore massimo imposto a Ecolevante è pari ad 1/3 di quello previsto dalla l.r. n. 23/2015 per le emissioni diffuse, il che dà ragione dell'abnormità della prescrizione qui censurata dedotta in ricorso.

15. Per le considerazioni eseguite ed i rilievi svolti le prescrizioni si palesano illegittime (potendo assorbirsi le censure non specificamente disaminate) e conseguentemente gli atti gravati vanno annullati *in parte qua*, nella parte che le contengono.

16. Altro effetto che ne deriva è che eventuali azioni e/o sanzioni che dovessero state poste in essere/adottate dagli organi di controllo sono prive di titolo, con tutte le ulteriori conseguenze.

17. In definitiva il ricorso è fondato e va accolto nei sensi suindicati.

18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi in via solidale a carico della Regione Puglia e di ARPA Puglia, e vanno liquidate in favore di Ecolevante come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in via solidale la Regione Puglia e ARPA Puglia alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in via forfetaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore della Società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 marzo 2021, con l'intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Referendario

L'ESTENSORE

Rita Tricarico

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO